

proposta di legge n. 203

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 14 maggio 2012

—————

PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO E
DISTRIBUZIONE DELLE ECCEденZE ALIMENTARI PER CONTRASTARE
LA POVERTÀ E IL DISAGIO SOCIALE

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge promuove e sostiene gli interventi finalizzati ad attenuare le condizioni di grave disagio sociale e povertà dei soggetti appartenenti alle fasce più deboli della popolazione attraverso l'attività di raccolta e redistribuzione delle eccedenze alimentari provenienti dalle aziende del settore alimentare, del settore agricolo e della ristorazione.

La crisi economica determina un generalizzato peggioramento della condizione sociale di un numero sempre maggiore di persone. Tale situazione impone che i comportamenti sociali volti allo spreco vengano sostituiti da comportamenti virtuosi da realizzare anche tramite la collaborazione di soggetti diversi, in particolare del mondo istituzionale, del terzo settore e delle aziende del settore agro-alimentare.

La mancanza di adeguata informazione, così come l'assenza di un sistema organizzato e capillarmente diffuso sul territorio della intermediazione che provveda al ritiro e al trasporto di tali alimenti presso gli enti caritatevoli, fanno sì che le eccedenze alimentari non vengano utilizzate ma diventino semplice "scarto", "rifiuto".

Con la presente proposta di legge si intende promuovere la cultura della solidarietà alimentare, valorizzando e incentivando la collaborazione tra i soggetti che già operano fattivamente nel settore.

A tal fine la presente proposta fornisce la definizione di ciò che può essere considerato eccedenza alimentare. Questa non è mai un prodotto di scarto o un prodotto destinato alla eliminazione perché avariato. Al contrario essa costituisce una risorsa che nella filiera della produzione alimentare rischia lo smaltimento e la successiva eliminazione perché di prossima scadenza o invenduta; perché non raccolta e rimasta sul campo; o ancora, nel caso dei pasti forniti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva, perché non serviti.

Inoltre, al fine di assicurare che l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze sia svolta con adeguata competenza, la presente proposta individua come soggetti attuatori degli interventi sia gli enti locali, sia i soggetti del terzo settore regolarmente iscritti agli appositi albi o registri regionali. Sempre al fine di garantire appropriati livelli di professionalità nello svolgimento dell'attività in questione, è previsto che i soggetti del terzo settore devono aver esercitato l'attività in questione per almeno due anni.

Gli interventi contenuti nella presente proposta di legge consistono nella promozione di accordi di collaborazione tra gli operatori del

settore agro-alimentare e i soggetti attuatori, nella concessione di contributi ai soggetti attuatori per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze e nel finanziamento di progetti formativi rivolti ai soggetti attuatori e agli operatori del settore agroalimentare.

Nel dettaglio, la proposta di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 contiene le finalità della presente legge stabilendo che, allo scopo di tutelare le fasce più deboli della popolazione, la Regione promuove l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

L'articolo 2, al fine di precisare quali prodotti possono essere oggetto di recupero e distribuzione, fornisce la definizione di "eccedenze alimentari". Ai fini della presente proposta di legge, rientrano in tale accezione:

- a) i prodotti agro-alimentari invenduti, di prossima scadenza, e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare;
- b) i prodotti agricoli non raccolti;
- c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.

L'articolo 3 individua i soggetti attuatori degli interventi di cui la Regione può avvalersi per svolgere l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari. Tali soggetti sono le cooperative sociali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui alla legge regionale 34/2001 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale), le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 48/1995 (Disciplina del volontariato), le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui alla legge regionale 9/2004, (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale), e le Onlus iscritte all'anagrafe di cui al decreto legislativo 460/1997 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Soggetti attuatori possono anche essere gli enti locali, singoli o associati.

L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che la Regione concede contributi ai soggetti attuatori per:

- a) lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
- b) il finanziamento di progetti formativi rivolti ai soggetti attuatori di cui all'articolo 3 e agli operatori del settore agroalimentare.

Al comma 2 dello stesso articolo 4 la proposta di legge stabilisce che la Giunta regionale, previo parere della Commissione assembleare competente, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Al comma 3 si stabilisce che, per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione

delle eccedenze alimentari, la Giunta regionale promuove specifici accordi di collaborazione tra i soggetti attuatori e gli operatori del settore agro-alimentare.

L'articolo 5 contiene le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione, promuove l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale.

Art. 2
(Eccedenze alimentari)

1. Ai fini della presente legge sono eccedenze alimentari:

- a) i prodotti agro-alimentari invenduti, di prossima scadenza, e destinati all'eliminazione dal circuito alimentare;
- b) i prodotti agricoli non raccolti;
- c) i pasti non serviti dagli esercizi di ristorazione e di somministrazione collettiva.

Art. 3
(Soggetti attuatori)

1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, si avvale dei seguenti soggetti:

- a) gli enti locali, singoli o associati;
- b) le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2001, n. 34 (Promozione e sviluppo della cooperazione sociale);
- c) le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 48 (Disciplina del volontariato);
- d) le associazioni di promozione sociale iscritte al registro regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2004, n. 9 (Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale);
- e) le Onlus iscritte all'anagrafe di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e), devono aver svolto l'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari per almeno due anni.

Art. 4
(Interventi)

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi ai soggetti attuatori per:

- a) lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari a favore delle persone in stato di povertà o di grave disagio sociale;
- b) il finanziamento di progetti formativi rivolti ai soggetti attuatori e agli operatori del settore agroalimentare.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, per lo svolgimento dell'attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari, promuove accordi di collaborazione tra gli operatori del settore agro-alimentare e i soggetti attuatori.

Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2013, per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, l'entità della spesa sarà stabilita dalla legge finanziaria regionale nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte nell'UPB 52909 "Terzo settore" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata a istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale (POA).